

Riconferma obbligo di versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

16666-2017 *16666 sempre fisale*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -  
Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -  
Dott. LINA RUBINO - Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -  
Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Responsabilità  
civile - per  
lesioni ad  
alunna di  
scuola  
statale  
durante  
lezione di  
educazione  
fisica

R.G.N. 24273/2014

Cron. 16666

Rep. C.I.

Ud. 08/06/2017

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24273-2014 proposto da:

CC

PAOLINI EMMA, SCAGLIONE ANNARITA, elettivamente  
domiciliate in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo  
studio dell'avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO, che le  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
GIOVANNI GORI giusta procura speciale notarile;

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA 80185250588,  
in persona del Ministro in carica, domiciliato ex  
lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è  
rappresentato e difeso per legge;


2017

1316

CARIGE ASSICURAZIONI SPA , in persona del Procuratore Speciale Dr. ALESSANDRO PENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1125/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/11/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;



### **rilevato che:**

Annarita Scaglione, all'epoca genitrice esercente la potestà sulla minore Emma Paolini (n. il 14/04/1982), convenne in giudizio dinanzi al tribunale de L'Aquila il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima per le lesioni riportate il 18/9/95 a seguito di una caduta durante una lezione di educazione fisica presso la scuola media di Isola del Gran Sasso, dove frequentava la classe III C, allorché ella, impegnata in una prova di corsa campestre su di una distanza di mille metri, inciampò in un marciapiedi che costeggiava l'edificio scolastico inserito nel percorso da seguire;

chiamata dal Ministero in causa la sua assicuratrice, Levante Norditalia spa (poi spa Carige Assicurazioni) e divenuta nelle more maggiorenni la Paolini, che era così intervenuta per fare propria la domanda, questa fu respinta dall'adito tribunale con sentenza n. 671 del 09/08/2005, ritenuta adempiuta l'obbligazione contrattuale del Ministero in rapporto alle caratteristiche della gara campestre alla quale si stava allenando la giovane ed a quelle di non pericolosità del marciapiede, le cui condizioni erano pure ben note alla vittima, che frequentava i luoghi ove si tenevano le lezioni di educazione fisica;

l'adita corte di appello, dal canto suo, ha confermato - con più ampia motivazione - la valutazione di assenza di responsabilità del Ministero sia a qualificarla contrattuale che extracontrattuale, tanto da respingere il gravame proposto dalle Scaglione-Paolini: e, avendo costoro proposto ricorso, articolato su cinque motivi, per la cassazione della relativa pronuncia, pubblicata il 16/11/2013 con il n. 1125, gli intimati Ministero e Carige resistono con separati controricorsi; mentre infine, per l'adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del giorno 08/06/2017, le ricorrenti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo dell'art. 380-bis.1 cod. proc.



civ., come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

**considerato che:**

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente rilevato che i controricorsi, notificati a partire dal 24/11/2014, sono da qualificarsi tempestivi, in quanto il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero ed alla sua assicuratrice, rispettivamente, il 14/10/2014 ed il 16/10/2014, così venendo a scadere il relativo termine il 25/11/2014;

ciò posto, possono esaminarsi congiuntamente, per intima connessione, il primo e il secondo motivo, coi quali le ricorrenti lamentano, rispettivamente, «violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2048 e omessa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», nonché «sotto ulteriori profili: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2048 e omessa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»: in sostanza imputando alla corte di appello di avere colmato la regola di giudizio con l'esimente dell'art. 2048 anziché con quella dell'art. 2051 cod. civ. e contestando l'applicabilità dell'art. 2048 cod. civ. agli infortuni autoprovocati, qual è quello per cui è causa, insistendo sulla configurabilità di un c.d. danno da insidia;

i motivi sono infondati: se è vero che effettivamente la corte di appello richiama l'art. 2048 cod. civ., in primo luogo lo fa solo con la motivazione *ad abundantiam* per l'evenienza, esaminata in via subordinata a quella prioritariamente asserita della responsabilità contrattuale da contatto sociale, della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, ma, in secondo luogo e in via dirimente, il riferimento alla problematica dell'insidia o della responsabilità da cose in custodia è del tutto fuori luogo, perché la qui gravata decisione ampiamente motiva sulla presenza di un

ostacolo come quello origine della caduta come insita nel «rischio sportivo» connesso al percorso della gara di corsa campestre;

del resto, corretta è la qualificazione di puntuale adempimento dell'obbligazione contrattuale – da c.d. contatto sociale – della scuola, quanto alla sicurezza verso gli alunni, mediante l'adozione di tutte le cautele necessarie per la loro incolumità in rapporto all'attività espletata ed in relazione alle peculiarità dell'insegnamento impartito e, quindi, anche dell'educazione fisica e della preparazione pure selettiva a gare riservate a giovani in età scolare;

così, effettivamente il contenuto della prestazione contrattuale in ordine alla sicurezza degli alunni si trova a coincidere, sia pure in linea di fatto, con il contenuto delle condotte liberatorie previste dagli artt. 2048 e 2051 cod. civ., cioè con l'adozione di ogni misura atta, in relazione alle peculiarità dell'insegnamento ed alla particolarità delle circostanze, ad impedire l'accadimento del fatto dannoso o a prevenire il caso fortuito (tale dovendo intendersi, com'è noto, quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, comprensivo anche del fatto del terzo o, a seconda dei casi, della colpa del danneggiato, ma che abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso);

per passare all'esame del terzo motivo, con questo la Scaglione e la Paolini si dolgono di «violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1324, 1425 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» e di «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», contestando la ritenuta affermazione di accettazione del rischio e rimarcando non esservi mai stata istruttoria sul punto;

il motivo è infondato, perché la corte territoriale non parla mai di accettazione del rischio, ma di rischio connaturato alla specifica attività di educazione fisica posta in essere, in relazione alla specialità

sportiva praticata nel momento; in tal modo, potendo presumersi che quella fosse inserita in un ordinario programma ed in un tempo in cui è ancora possibile un'interazione immediata e diretta tra maestro o insegnante o precettore ed alunno, correttamente si esclude la necessità di particolari valutazioni da parte del minore o di chi poteva validamente impegnarsi per lui: nessuna rilevanza specifica può avere l'accettazione del rischio da parte del minore, bastando che – come in tal senso espressamente motivato – l'attività da quello in concreto richiesta si riconduca all'erogazione di una prestazione di insegnamento ordinaria e quindi in modo legittimo unilateralmente e liberamente determinata dall'istituzione scolastica e, per essa, dall'insegnante che la rappresenta;

ancora, col quarto motivo, le ricorrenti deducono «violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» e «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», ribadendo che il percorso nascondeva un'insidia, insistendo sulla prossimità alla linea di partenza e sulla partecipazione alla gara solo di alcune alunne, circostanze escluse in fatto dalla corte territoriale, nonché sulla mancata indicazione del marciapiede come zona da evitare;

tale motivo è inammissibile: rientra in una valutazione di merito, scevra da quei soli gravissimi vizi motivazionali ormai soli denunciabili in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. come interpretata da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, l'apprezzamento da parte della corte territoriale sulla riconducibilità delle condizioni dei luoghi alle normali condizioni di rischio proprie della corsa campestre;

infine, col quinto motivo, le ricorrenti adducono «violazione, sotto altro profilo, degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», riproponendo la subordinata domanda di responsabilità

extracontrattuale da cosa in custodia, semplicemente richiamando i motivi già sviluppati;

il motivo è inammissibile, perché le ricorrenti ancora una volta non si confrontano con la *ratio decidendi* dell'impostazione dell'evento come gara di corsa campestre senza particolari violazioni delle relative regole, con conseguente esclusione, in via principale, della responsabilità extracontrattuale e, in via subordinata, con riconoscimento delle esimenti proprie dell'inerenza del rischio poi corso al regolare esercizio di un'attività sportiva particolare;

in definitiva, per l'infondatezza dei primi tre motivi e l'inammissibilità degli ultimi due, il ricorso non può che essere rigettato, con la conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza dell'interesse processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;

**p. q. m.**

rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuno in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge, nonché, per il Ministero, alle spese prenotate a debito e, per la Carige spa, agli esborsi liquidati in € 200,00.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.


Così deciso in Roma addì 08/06/2017

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 6 LUG. 2017  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA







CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 06 luglio 2017

La presente copia si compone di 8 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92